

Trento, 16 gennaio 2020

Circolare di Studio 3/2020

## **Legge di bilancio 2020 e collegato fiscale**

Gentile cliente,

di seguito, illustriamo le novità di interesse contenute nella legge di Bilancio 2020, in vigore dall'1.1.2020.

### NOVITA' FISCALI

Argomento	Descrizione
<b>Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014</b>	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020.</p> <p><b>Spese sostenute per lavoro dipendente</b></p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoro accessorio;</li> <li>• lavoratori dipendenti e collaboratori;</li> <li>• utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li> <li>• somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li> </ul> <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p><b>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</b></p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p> <p>Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p><b>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</b></p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per</p>

Argomento	Descrizione
	<p>l'accertamento è ridotto di un anno (da 5 a 4 anni)</p> <p><b>Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali</b></p> <p>Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta;</li> <li>• benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</li> </ul>
<p><b>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, <b>l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui</b>, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>• all'IRAP.</li> </ul> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;</li> <li>• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.</li> </ul> <p>In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> <p>Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.</p>
<p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, <b>viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni</b>, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;</li> <li>• dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in</p>

Argomento	Descrizione
	<p>qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b> La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<b>Ripristino dell'ACE</b>	<p>La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.</p> <p>Il coefficiente di remunerazione del capitale è previsto a regime nella misura dell'1,3%.</p>
<b>Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit</b>	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica.</p>
<b>Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione</b>	<p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro);</li> <li>• 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro).</li> </ul> <p>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
<b>Cedolare secca</b>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10% Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative;</li> <li>• siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.</li> </ul> <p>Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>

Argomento	Descrizione
<p><b>IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</p> <p>Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.</p> <p>A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute anche dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni e dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).</p>
<p><b>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p> <p>Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni.</p>
<p><b>Accertamenti esecutivi - Estensione al comparto dei tributi locali</b></p>	<p>Nel sistema previgente alla legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto stesso. Se il pagamento non veniva effettuato, la riscossione poteva essere gestita in proprio dall'ente locale, oppure tramite affidamento all'Agente della riscossione "nazionale".</p> <p>La legge di bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Gli importi derivanti dall'avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell'atto, mediante flussi telematici.</p>
<p><b>Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo dei contanti</b></p>	<p>Con l'art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;</li> <li>• dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.</li> </ul> <p>Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.</p>

## AGEVOLAZIONI

Argomento	Descrizione
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta "generale", <u>relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0"</u>, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 6% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli <u>investimenti in beni "4.0"</u> compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 15% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</li> <li>• spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);</li> <li>• nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.</li> </ul> <p><b>Dicitura in fattura</b></p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p>
<b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b>	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <p>in misura pari al 12% della relativa base di calcolo; nel limite massimo</p>

	<p>di 3 milioni di euro.</p> <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li> <li>• in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>• subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.</li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta per la formazione 4.0</b></p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% o 40 % a seconda della grandezza dell'impresa nel limite massimo di 300.000 € o 250.000 €. Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p>
<p><b>Credito d'imposta per le fiere</b></p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.</p>
<p><b>Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")</b></p>	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;</li> <li>• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</li> </ul> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p><b>Interventi agevolati</b></p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sola pulitura;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).</li> </ul> <p><b>Assenza di limite massimo di spesa</b> Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p><b>Ripartizione</b> La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
<p><b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Di recupero del patrimonio edilizio - "bonus mobili_PROROGA</b></p>	<p><u>Sono prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2020</u> la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR .</p> <p>Restano ferme le percentuali di detrazione spettante 65% e 50% ed i limiti di spesa riconosciuti.</p> <p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.</p>
<p><b>Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili</b></p>	<p>Dall'1.1.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;</li> <li>• lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;</li> <li>• viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR.</li> </ul>
<p><b>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</b></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bonifico bancario o postale;</li> <li>• ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</li> </ul> <p><b>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</b></p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;</li> <li>• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.</li> </ul>
<p><b>Spese veterinarie -</b></p>	<p>Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo</p>

<b>Aumento importo detraibile</b>	massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
<b>Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021</b>	<p>Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conservatori di musica,</li> <li>• istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,</li> <li>• scuole di musica iscritte nei registri regionali,</li> <li>• cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,</li> </ul> <p>per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all'art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p>Limite massimo di reddito e di spesa La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;</li> <li>• per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;</li> <li>• anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).</li> </ul>
<b>Sport bonus</b>	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

## RIVALUTAZIONI ED ESTROMISSIONE

Argomento	Descrizione
<b>Rivalutazione dei beni d'impresa</b>	<p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;</li> <li>• deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019).</li> </ul> <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);</li> <li>• è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).</li> </ul>
<b>Estromissione dell'immobile strumentale</b>	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra</p>

<p><b>dell'impresa individuale</b></p>	<p>il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>
<p><b>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li> <li>• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.</li> </ul> <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>

\* \* \* \* \*

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.